

97.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

I N D I C E

PAG.		PAG.
1844	Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio dell'archiviazione disposta dal collegio costituito presso il tribunale dell'Aquila)	
1844	Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa (Integrazione dell'elenco dei sostituti)	
1844	Commissione parlamentare per il parere al Governo sui testi unici concernenti la riforma tributaria (Sostituzione di un deputato componente)	
1845	Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	
1815	Disegno di legge di conversione n. 1805 (Articolo unico, modificazioni apportate dal Senato ed accettate dalla Commissione, articoli del relativo decreto-legge, emendamenti e ordini del giorno)	
1839	Disegno di legge di ratifica S. 604 (n. 1891) (Articoli)	
1847	Interpellanze e interrogazioni (Annunzio)	
1843	Missioni valedoli nella seduta del 20 novembre 1992	
	Proposta di inchiesta parlamentare (Assegnazione a Commissione in sede referente)	1845
	Proposte di legge:	
	(Adesione di deputati)	1844
	(Annunzio)	1843
	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	1844
	Proposte di legge costituzionale: S. 373-385-512-527-603, approvata dal Senato, in un testo unificato, in prima deliberazione (1735 e abbinate) (Questione pregiudiziale di costituzionalità e Questione sospensiva)	1811
	Richiesta ministeriale di parere parlamentare	1845
	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	1847
	(Per gli ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 1446 e le modifiche apportate dalla Seconda nota di variazioni si veda l'Allegato A-bis).	
	ERRATA CORRIGE	1847

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 373-385-512-527-603 — SENATORI CHIARANTE ED ALTRI; MANCINO ED ALTRI; GAVA ED ALTRI; ACQUAVIVA ED ALTRI; PONTONE ED ALTRI: FUNZIONI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO) (1735);

ALTISSIMO ED ALTRI: NORME TRANSITORIE PER LA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA (895);

BOSSI ED ALTRI: ELEZIONE DI UNA COMMISSIONE COSTITUENTE PER IL RINNOVAMENTO DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA (1053);

D'ALEMA ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE E PER LE RIFORME ELETTORALI (1057); TASSI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA MODIFICA DELLA COSTITUZIONE (1271);

LABRIOLA ED ALTRI: PROCEDIMENTO SPECIALE PER LA REVISIONE DELLA PARTE II DELL'ORDINAMENTO REPUBBLICANO ED ALTRE NORME ATTRIBUTIVE DI POTERI ALLA COMMISSIONE BICAMERALE PER LE RIFORME ISTITUZIONALI (1459);

BOATO ED ALTRI: FUNZIONI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE (1745);

FINI ED ALTRI: PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA NUOVA COSTITUZIONE (1762)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE
DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,

riscontrata la inaccettabilità dei contenuti del progetto di legge n. 1735, che collidono anche con i principi fondamentali sanciti negli articoli 64 e 138 della Costituzione,

decide

di non procedere alla discussione della proposta di legge in oggetto.

Tassi, Tatarella, Nania.

QUESTIONE SOSPENSIVA

La Camera,

riscontrata la disarmonia che verrebbe a crearsi tra gli articoli 64 e 138 della Costituzione e i contenuti del progetto di legge n. 1735

delibera di sospendere

l'esame della proposta di legge sino alla eventuale modifica del regolamento della Camera dei deputati che consenta un sistematico inserimento nel tessuto costituzionale regolamentare della normativa recata dalla proposta di legge n. 1735.

Tassi, Tatarella, Nania.

DISEGNO DI LEGGE: S. 667. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1992, N. 394, RECANTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ISTITUZIONE DI UN'IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE (APPROVATO DAL SENATO) (1805)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO IN SEDE DI CONVERSIONE ED ACCETTATE DALLA COMMISSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1992, N. 394

All'articolo 1:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per le società cooperative e loro consorzi il patrimonio netto è diminuito delle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Si comprendono nel patrimonio netto anche i fondi in sospensione d'imposta, che si computano nella misura del cinquanta per cento.

3-ter. Per gli enti creditizi, l'imposta è contestualmente applicata, con le medesime aliquote, sul valore di bilancio delle passività emesse anche sotto forma di obbligazioni o di altri titoli similari, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, a condizione e nella misura in cui la Banca d'Italia ne ha consentito la computabilità tra le componenti del patrimonio di vigilanza »;

al comma 4, le parole: « Per i soggetti che possiedono » sono sostituite dalle seguenti: « Per i soggetti che alla fine dell'esercizio possiedono da almeno tre mesi ».

All'articolo 2:

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. L'imposta di cui all'articolo 1 non si applica agli enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, titolari di reddito di impresa derivante dall'esercizio di attività assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive ».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. — 1. Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO. 1.

1. Fino alla revisione della disciplina tributaria del reddito di impresa e comunque non oltre l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1994 è istituita l'imposta sul patrimonio netto delle società ed enti di cui all'articolo 87, comma 1

lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché delle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, delle imprese individuali e delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei soggetti di cui al presente comma non residenti tenute, non per effetto di opzione, alla contabilità ordinaria.

2. L'imposta si applica alla data di chiusura del periodo di imposta rilevante ai fini delle imposte sui redditi con l'aliquota del 7,5 per mille sul patrimonio netto così come risulta dal bilancio o, in mancanza, dai relativi elementi desumibili dalle scritture contabili, diminuito dell'utile dell'esercizio.

3. Per le società cooperative e loro consorzi il patrimonio netto comprende anche le somme versate dai soci persone fisiche, o trattenute ai soci stessi a titolo di prestito, alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni ed è diminuito delle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

4. Per i soggetti che possiedono azioni, titoli simili o quote di partecipazione in società o enti soggetti all'imposta di cui al presente decreto, il patrimonio netto è diminuito del valore contabile delle azioni, titoli simili o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto della società o ente partecipato così come risulta dall'ultimo bilancio ovvero, in mancanza, dalle scritture contabili. Nel caso di società residenti possedute indirettamente tramite soggetti non residenti, la diminuzione di cui al precedente periodo è calcolata sulla base della percentuale di possesso indiretto ed è riconosciuta fino a concorrenza del valore contabile della partecipazione. In ogni caso è dovuta un'imposta non inferiore a quella che risulta dall'applicazione dell'1 per mille del patrimonio netto determinato a norma del presente articolo.

ARTICOLO. 2.

Per gli enti non commerciali titolari di reddito di impresa ai fini delle imposte sui redditi, nonché per i soggetti indicati nell'articolo 1 esonerati per le stesse imposte dall'obbligo di redazione del bilancio, l'imposta di cui all'articolo 1 si applica nella misura del 7,5 per mille dell'ammontare della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, determinato con i criteri di cui all'articolo 76 dello stesso testo unico, al netto dei relativi ammortamenti.

2. I soggetti indicati nel comma 1 tenuti alla contabilità ordinaria in dipendenza di opzione, possono determinare l'imposta con i criteri di cui all'articolo 1, dandone comunicazione nella dichiarazione dei redditi.

3. Per gli enti non commerciali la determinazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 1 è subordinata alla tenuta della contabilità ordinaria e separata per le attività commerciali esercitate.

4. L'esercizio della facoltà di avvalersi dei criteri di cui all'articolo 1 comporta l'obbligo di applicazione dei criteri medesimi per tutti i periodi di imposta successivi per i quali perdura l'obbligo della contabilità ordinaria anche per effetto di opzione.

ARTICOLO. 3.

1. L'imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

2. Se il periodo d'imposta è superiore o inferiore a dodici mesi l'imposta di cui agli articoli 1 e 2 è ragguagliata alla durata di esso.

3. L'imposta non è dovuta:

a) se il relativo ammontare non supera l'importo di lire centomila;

b) se il soggetto è sottoposto a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo con cessione dei beni.

4. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

5. Per l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione si applicano le disposizioni dell'articolo 46 e seguenti del titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. L'imposta è riscossa col sistema del versamento diretto nei termini e con le modalità previste per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche o, in mancanza, dell'imposta locale sui redditi da eseguirsi mediante distinta di versamento al concessionario della riscossione ovvero delega ad un'azienda di credito oppure all'ufficio postale. Le caratteristiche e le modalità di rilascio delle attestazioni da parte dei detti soggetti, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione finanziaria e per i relativi controlli, sono stabilite con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*; i decreti sono emanati, di concerto con il Ministro del tesoro, per i versamenti mediante delega alle aziende di credito, e di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per i versamenti mediante delega agli uffici postali.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al decreto stesso.

ARTICOLO. 4.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data della sua entrata in vigore.

2. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1. Per il medesimo periodo di imposta l'importo dovuto ai sensi del presente decreto può essere imputato alle riserve preesistenti e il patrimonio netto su cui va calcolata l'imposta è assunto al lordo dell'imposta stessa.

ARTICOLO. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

1. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 65, comma 2, lettere a), b), c), c-bis), comma 3; 111, comma 3; 10, comma 1, lettere h), i), n), t); 33, comma 3; 65, comma 1; 103, comma 3.

2. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601: 1; 2; 21; 33, commi 1 e 2; 40, comma 6; 6, comma 1; 34-bis.

3. Sono abrogati i seguenti articoli della legge 12 novembre 1965, n. 1213: 9, comma 3; 13, commi 6 e 7; 16, comma 5.

4. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 3, comma 4; 4, comma 4; 74, comma 5.

5. Sono abrogati i commi 1 e 5 dell'articolo 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

6. È abrogato l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1985, n. 163, l'articolo 3, comma 1, della legge n. 381 dell'11 dicembre 1990.

7. Sono abrogati l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 57 del 1° gennaio 1982 e l'articolo 75, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 30 marzo 1990.

8. È abrogato l'articolo 70, comma 5, del testo unico n. 76 del 30 marzo 1990.

9. È abrogato l'articolo 10-bis, allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972.

10. È abrogato l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 120 del 22 maggio 1990, nonché l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 192 del 21 luglio 1990 e l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 261 del 15 settembre 1990.

11. È abrogato l'articolo 8, comma 34, della legge n. 67 dell'11 marzo 1988.

12. È abrogato l'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2 marzo 1989 (legge n. 154).

13. È abrogato l'articolo 101, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 26 marzo 1978.

14. È abrogato l'articolo 14, comma 5, della legge n. 64 del 1° marzo 1986.

15. È abrogato l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 26 gennaio 1987.

16. È abrogato l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 474 del 20 novembre 1987.

17. È abrogato l'articolo 65 del regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923.

18. Sono abrogati l'articolo 8 del regio decreto n. 1706 del 26 agosto 1937 e l'articolo 5, comma 4, lettera n), della legge n. 388 del 24 luglio 1978.

19. È abrogato l'articolo 1 della legge n. 38 del 27 febbraio 1978.

20. È abrogato l'articolo 5, comma 34, della legge n. 53 dell'8 marzo 1983.

21. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge n. 146 del 24 aprile 1980.

22. È abrogato l'articolo 7 della legge n. 121 del 25 marzo 1985.

23. È abrogato l'articolo 1, comma 6, della legge n. 440 dell'8 agosto 1985.

24. È abrogato l'articolo 8, comma 2, della legge n. 752 dell'8 novembre 1986.

1. 1.

Asquini, Pioli, Flego.

Al comma 1 sostituire le parole: e comunque non oltre l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1994 con le seguenti: e limitatamente al periodo amministrativo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, sotto l'articolo 4-bis aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

1. Sono abrogate la lettera a), comma 4, articolo 3, la lettera a), comma 6, dell'articolo 10 e la lettera a), del comma 5 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

1. 9.

Arrighini, Matteja, Peraboni.

Al comma 1 sopprimere le parole: delle imprese individuali.

Conseguentemente, sotto l'articolo 4-bis aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

1. Sono abrogati l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla

legge 29 aprile 1982, n. 87, l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12.

1. 10.

Peraboni, Matteja, Arrighini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente 1-bis: 1-bis L'imposta sul patrimonio di cui al presente decreto non viene applicata alle imprese che abbiano meno di 50 dipendenti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

1. Sono abrogati i commi 4 e 5 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

1. 11.

Peraboni, Arrighini, Matteja.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis L'imposta sul patrimonio di cui al presente decreto non viene applicata alle imprese che abbiano meno di 25 dipendenti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

1. Sono abrogati i commi 4 e 5 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

1. 12.

Arrighini, Matteja, Peraboni.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis L'imposta sul patrimonio di

cui al presente decreto non viene applicata alle imprese che abbiano meno di 15 dipendenti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

1. Sono abrogati i commi 4 e 5 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

1. 13.

Peraboni, Matteja, Arrighini.

Al comma 2, sostituire le parole da: con l'aliquota del 7,5 per mille fino alla fine del comma con le seguenti: con l'aliquota del 15 per mille per le società ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b). Per gli altri enti di cui al comma 1 l'imposta si applica con l'aliquota del 7,5 per mille per quelli il cui patrimonio netto superi il valore di 500 milioni di lire e con l'aliquota del 3,75 per mille per gli enti il cui patrimonio netto non superi il valore di 500 milioni di lire. L'aliquota si calcola sul patrimonio netto così come risulta dal bilancio o, in mancanza, dai relativi elementi desumibili dalle scritture contabili, diminuito dell'utile dell'esercizio.

1. 2.

De Benetti, Giuliani.

Al comma 2, sostituire le parole: 7,5 per mille con le seguenti: 2,5 per mille.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

1. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 65, comma 2, lettere a), b), c), c-bis), comma 3; 111, comma 3; 10, comma 1, lettere h), i), n), t); 33, comma 3; 65, comma 1; 103, comma 3.

2. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601: 1; 2; 21; 33, commi 1 e 2; 40, comma 6; 6, comma 1; 34-bis.

3. Sono abrogati i seguenti articoli della legge 12 novembre 1965, n. 1213: 9, comma 3; 13, commi 6 e 7; 16, comma 5.

4. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 3, comma 4; 4, comma 4; 74, comma 5.

5. Sono abrogati i commi 1 e 5 dell'articolo 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

6. È abrogato l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1985, n. 163, l'articolo 3, comma 1, della legge n. 381 dell'11 dicembre 1990.

7. Sono abrogati l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 57 del 1° gennaio 1982 e l'articolo 75, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 30 marzo 1990.

8. È abrogato l'articolo 70, comma 5, del testo unico n. 76 del 30 marzo 1990.

9. È abrogato l'articolo 10-bis, allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972.

10. È abrogato l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 120 del 22 maggio 1990, nonché l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 192 del 21 luglio 1990 e l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 261 del 15 settembre 1990.

11. È abrogato l'articolo 8, comma 34, della legge n. 67 dell'11 marzo 1988.

12. È abrogato l'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2 marzo 1989 (legge n. 154).

13. È abrogato l'articolo 101, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 26 marzo 1978.

14. È abrogato l'articolo 14, comma 5, della legge n. 64 del 1° marzo 1986.

15. È abrogato l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 26 gennaio 1987.

16. È abrogato l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 474 del 20 novembre 1987.

17. È abrogato l'articolo 65 del regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923.

18. Sono abrogati l'articolo 8 del regio decreto n. 1706 del 26 agosto 1937 e l'articolo 5, comma 4, lettera n), della legge n. 388 del 24 luglio 1978.

19. È abrogato l'articolo 1 della legge n. 38 del 27 febbraio 1978.

20. È abrogato l'articolo 5, comma 34, della legge n. 53 dell'8 marzo 1983.

21. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge n. 146 del 24 aprile 1980.

22. È abrogato l'articolo 7 della legge n. 121 del 25 marzo 1985.

23. È abrogato l'articolo 1, comma 6, della legge n. 440 dell'8 agosto 1985.

24. È abrogato l'articolo 8, comma 2, della legge n. 752 dell'8 novembre 1986.

1. 3.

Asquini, Pioli, Flego.

Al comma 2, sostituire le parole: con l'aliquota del 7,5 per mille con le seguenti: con l'aliquota del 3,5 per mille.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

1. Sono abrogati l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1972, n. 641, gli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, l'articolo 5, sedicesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.

1. 14.

Arrighini, Matteja, Peraboni.

Al comma 2, sostituire le parole: 7,5 per mille con le seguenti: 5 per mille.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

1. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917: 65, comma 2, lettere a), b), c), c-bis), comma 3; 111, comma 3; 10, comma 1, lettere h), i), n), t); 33, comma 3; 65, comma 1; 103, comma 3.

2. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601: 1; 2; 21; 33, commi 1 e 2; 40, comma 6; 6, comma 1; 34-bis.

3. Sono abrogati i seguenti articoli della legge 12 novembre 1965, n. 1213: 9, comma 3; 13, commi 6 e 7; 16, comma 5.

4. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 3, comma 4; 4, comma 4; 74, comma 5.

5. Sono abrogati i commi 2 e 5 dell'articolo 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

6. È abrogato l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1985, n. 163, l'articolo 3, comma 1, della legge n. 381 dell'11 dicembre 1990.

7. Sono abrogati l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 57 del 1° gennaio 1982 e l'articolo 75, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 30 marzo 1990.

8. È abrogato l'articolo 70, comma 5, del testo unico n. 76 del 30 marzo 1990.

9. È abrogato l'articolo 10-bis, allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972.

10. È abrogato l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 120 del 22 maggio 1990, nonché l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 192 del 21 luglio 1990 e l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 261 del 15 settembre 1990.

11. È abrogato l'articolo 8, comma 34, della legge n. 67 dell'11 marzo 1988.

12. È abrogato l'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2 marzo 1989 (legge n. 154).

13. È abrogato l'articolo 101, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 26 marzo 1978.

14. È abrogato l'articolo 14, comma 5, della legge n. 64 del 1° marzo 1986.

15. È abrogato l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 26 gennaio 1987.

16. È abrogato l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 474 del 20 novembre 1987.

17. È abrogato l'articolo 65 del regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923.

18. Sono abrogati l'articolo 8 del regio decreto n. 1706 del 26 agosto 1937 e l'articolo 5, comma 4, lettera n), della legge n. 388 del 24 luglio 1978.

19. È abrogato l'articolo 1 della legge n. 38 del 27 febbraio 1978.

20. È abrogato l'articolo 5, comma 34, della legge n. 53 dell'8 marzo 1983.

21. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge n. 146 del 24 aprile 1980.

22. È abrogato l'articolo 7 della legge n. 121 del 25 marzo 1985.

23. È abrogato l'articolo 1, comma 6, della legge n. 440 dell'8 agosto 1985.

24. È abrogato l'articolo 8, comma 2, della legge n. 752 dell'8 novembre 1986.

1. 4. Asquini, Pioli, Flego.

Sopprimere il comma 3-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

1. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 65, comma 2, lettere a), b), c), c-bis), comma 3; 111, comma 3; 10, comma 1, lettere h), i), n), t); 33, comma 3; 65, comma 1; 103, comma 3.

2. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601: 1; 2; 21; 33, commi 1 e 2; 40, comma 6; 6, comma 1; 34-bis.

3. Sono abrogati i seguenti articoli della legge 12 novembre 1965, n. 1213: 9, comma 3; 13, commi 6 e 7; 16, comma 5.

4. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 3, comma 4; 4, comma 4; 74, comma 5.

5. Sono abrogati i commi 1 e 5 dell'articolo 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

6. È abrogato l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1985, n. 163, l'articolo 3, comma 1, della legge n. 381 dell'11 dicembre 1990.

7. Sono abrogati l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 57 del 1° gennaio 1982 e l'articolo 75, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 30 marzo 1990.

8. È abrogato l'articolo 70, comma 5, del testo unico n. 76 del 30 marzo 1990.

9. È abrogato l'articolo 10-bis, allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972.

10. È abrogato l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 120 del 22 maggio 1990, nonché l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 192 del 21 luglio 1990 e l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 261 del 15 settembre 1990.

11. È abrogato l'articolo 8, comma 34, della legge n. 67 dell'11 marzo 1988.

12. È abrogato l'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2 marzo 1989 (legge n. 154).

13. È abrogato l'articolo 101, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 26 marzo 1978.

14. È abrogato l'articolo 14, comma 5, della legge n. 64 del 1° marzo 1986.

15. È abrogato l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 26 gennaio 1987.

16. È abrogato l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 474 del 20 novembre 1987.

17. È abrogato l'articolo 65 del regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923.

18. Sono abrogati l'articolo 8 del regio decreto n. 1706 del 26 agosto 1937 e l'articolo 5, comma 4, lettera n), della legge n. 388 del 24 luglio 1978.

19. È abrogato l'articolo 1 della legge n. 38 del 27 febbraio 1978.

20. È abrogato l'articolo 5, comma 34, della legge n. 53 dell'8 marzo 1983.

21. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge n. 146 del 24 aprile 1980.

22. È abrogato l'articolo 7 della legge n. 121 del 25 marzo 1985.

23. È abrogato l'articolo 1, comma 6, della legge n. 440 dell'8 agosto 1985.

24. È abrogato l'articolo 8, comma 2, della legge n. 752 dell'8 novembre 1986.

1. 5.

Asquini, Pioli, Flego.

Sopprimere il comma 4.

1. 6.

Renato Albertini, Bergonzi.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: dell'1 per mille con le seguenti: del 4 per mille.

1. 7.

Renato Albertini, Bergonzi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. È soppressa la tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese, di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

1. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 65, comma 2, lettere a), b), c), c-bis), comma 3; 111, comma 3; 10, comma 1, lettere h), i), n), t); 33, comma 3; 65, comma 1; 103, comma 3.

2. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601: 1; 2; 21; 33, commi 1 e 2; 40, comma 6; 6, comma 1; 34-bis.

3. Sono abrogati i seguenti articoli della legge 12 novembre 1965, n. 1213: 9, comma 3; 13, commi 6 e 7; 16, comma 5.

4. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 3, comma 4; 4, comma 4; 74, comma 5.

5. Sono abrogati i commi 1 e 5 dell'articolo 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

6. È abrogato l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1985, n. 163, l'articolo 3, comma 1, della legge n. 381 dell'11 dicembre 1990.

7. Sono abrogati l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 57 del 1° gennaio 1982 e l'articolo 75, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 30 marzo 1990.

8. È abrogato l'articolo 70, comma 5, del testo unico n. 76 del 30 marzo 1990.

9. È abrogato l'articolo 10-bis, allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972.

10. È abrogato l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 120 del 22 maggio 1990, nonché l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 192 del 21 luglio 1990 e l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 261 del 15 settembre 1990.

11. È abrogato l'articolo 8, comma 34, della legge n. 67 dell'11 marzo 1988.

12. È abrogato l'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2 marzo 1989 (legge n. 154).

13. È abrogato l'articolo 101, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 26 marzo 1978.

14. È abrogato l'articolo 14, comma 5, della legge n. 64 del 1° marzo 1986.

15. È abrogato l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 26 gennaio 1987.

16. È abrogato l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 474 del 20 novembre 1987.

17. È abrogato l'articolo 65 del regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923.

18. Sono abrogati l'articolo 8 del regio decreto n. 1706 del 26 agosto 1937 e l'articolo 5, comma 4, lettera n), della legge n. 388 del 24 luglio 1978.

19. È abrogato l'articolo 1 della legge n. 38 del 27 febbraio 1978.

20. È abrogato l'articolo 5, comma 34, della legge n. 53 dell'8 marzo 1983.

21. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge n. 146 del 24 aprile 1980.

22. È abrogato l'articolo 7 della legge n. 121 del 25 marzo 1985.

23. È abrogato l'articolo 1, comma 6, della legge n. 440 dell'8 agosto 1985.

24. È abrogato l'articolo 8, comma 2, della legge n. 752 dell'8 novembre 1986.

1. 8.

Asquini.

ART. 2.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

1. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 65, comma 2, lettere a), b), c), c-bis), comma 3; 111, comma 3; 10, comma 1, lettere h), i), n), t); 33, comma 3; 65, comma 1; 103, comma 3.

2. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601: 1; 2; 21; 33, commi 1 e 2; 40, comma 6; 6, comma 1; 34-bis.

3. Sono abrogati i seguenti articoli della legge 12 novembre 1965, n. 1213: 9, comma 3; 13, commi 6 e 7; 16, comma 5.

4. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 3, comma 4; 4, comma 4; 74, comma 5.

5. Sono abrogati i commi 1 e 5 dell'articolo 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

6. È abrogato l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1985, n. 163, l'articolo 3, comma 1, della legge n. 381 dell'11 dicembre 1990.

7. Sono abrogati l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 57 del 1° gennaio

1982 e l'articolo 75, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 30 marzo 1990.

8. È abrogato l'articolo 70, comma 5, del testo unico n. 76 del 30 marzo 1990.

9. È abrogato l'articolo 10-bis, allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972.

10. È abrogato l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 120 del 22 maggio 1990, nonché l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 192 del 21 luglio 1990 e l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 261 del 15 settembre 1990.

11. È abrogato l'articolo 8, comma 34, della legge n. 67 dell'11 marzo 1988.

12. È abrogato l'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2 marzo 1989 (legge n. 154).

13. È abrogato l'articolo 101, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 26 marzo 1978.

14. È abrogato l'articolo 14, comma 5, della legge n. 64 del 1° marzo 1986.

15. È abrogato l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 26 gennaio 1987.

16. È abrogato l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 474 del 20 novembre 1987.

17. È abrogato l'articolo 65 del regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923.

18. Sono abrogati l'articolo 8 del regio decreto n. 1706 del 26 agosto 1937 e l'articolo 5, comma 4, lettera n), della legge n. 388 del 24 luglio 1978.

19. È abrogato l'articolo 1 della legge n. 38 del 27 febbraio 1978.

20. È abrogato l'articolo 5, comma 34, della legge n. 53 dell'8 marzo 1983.

21. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge n. 146 del 24 aprile 1980.

22. È abrogato l'articolo 7 della legge n. 121 del 25 marzo 1985.

23. È abrogato l'articolo 1, comma 6, della legge n. 440 dell'8 agosto 1985.

24. È abrogato l'articolo 8, comma 2, della legge n. 752 dell'8 novembre 1986.

2. 1.

Asquini, Pioli, Flego.

Al comma 1, sostituire le parole: 7,5 per mille con le seguenti: 5 per mille.

2. 2.

Renato Albertini, Bergonzi.

ART. 3.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

1. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 65, comma 2, lettere a), b), c), c-bis), comma 3; 111, comma 3; 10, comma 1, lettere h), i), n), t); 33, comma 3; 65, comma 1; 103, comma 3.

2. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601: 1; 2; 21; 33, commi 1 e 2; 40, comma 6; 6, comma 1; 34-bis.

3. Sono abrogati i seguenti articoli della legge 12 novembre 1965, n. 1213: 9, comma 3; 13, commi 6 e 7; 16, comma 5.

4. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 3, comma 4; 4, comma 4; 74, comma 5.

5. Sono abrogati i commi 1 e 5 dell'articolo 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

6. È abrogato l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1985, n. 163, l'articolo 3, comma 1, della legge n. 381 dell'11 dicembre 1990.

7. Sono abrogati l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 57 del 1° gennaio 1982 e l'articolo 75, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 30 marzo 1990.

8. È abrogato l'articolo 70, comma 5, del testo unico n. 76 del 30 marzo 1990.

9. È abrogato l'articolo 10-bis, allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972.

10. È abrogato l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 120 del 22 maggio 1990, nonché l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 192 del 21 luglio 1990 e l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 261 del 15 settembre 1990.

11. È abrogato l'articolo 8, comma 34, della legge n. 67 dell'11 marzo 1988.

12. È abrogato l'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2 marzo 1989 (legge n. 154).

13. È abrogato l'articolo 101, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 26 marzo 1978.

14. È abrogato l'articolo 14, comma 5, della legge n. 64 del 1° marzo 1986.

15. È abrogato l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 26 gennaio 1987.

16. È abrogato l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 474 del 20 novembre 1987.

17. È abrogato l'articolo 65 del regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923.

18. Sono abrogati l'articolo 8 del regio decreto n. 1706 del 26 agosto 1937 e l'articolo 5, comma 4, lettera n), della legge n. 388 del 24 luglio 1978.

19. È abrogato l'articolo 1 della legge n. 38 del 27 febbraio 1978.

20. È abrogato l'articolo 5, comma 34, della legge n. 53 dell'8 marzo 1983.

21. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge n. 146 del 24 aprile 1980.

22. È abrogato l'articolo 7 della legge n. 121 del 25 marzo 1985.

23. È abrogato l'articolo 1, comma 6, della legge n. 440 dell'8 agosto 1985.

24. È abrogato l'articolo 8, comma 2, della legge n. 752 dell'8 novembre 1986.

3. 1.

Asquini, Pioli, Flego.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

1. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917: 65, comma 2, lettere a), b), c), c-bis), comma 3; 111, comma 3; 10, comma 1, lettere h), i), n), t); 33, comma 3; 65, comma 1; 103, comma 3.

2. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601: 1; 2; 21; 33, commi 1 e 2; 40, comma 6; 6, comma 1; 34-bis.

3. Sono abrogati i seguenti articoli della legge 12 novembre 1965, n. 1213: 9, comma 3; 13, commi 6 e 7; 16, comma 5.

4. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 3, comma 4; 4, comma 4; 74, comma 5.

5. Sono abrogati i commi 1 e 5 dell'articolo 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

6. È abrogato l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1985, n. 163, l'articolo 3, comma 1, della legge n. 381 dell'11 dicembre 1990.

7. Sono abrogati l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 57 del 1° gennaio 1982 e l'articolo 75, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 30 marzo 1990.

8. È abrogato l'articolo 70, comma 5, del testo unico n. 76 del 30 marzo 1990.

9. È abrogato l'articolo 10-bis, allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972.

10. È abrogato l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 120 del 22 maggio 1990, nonché l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 192 del 21 luglio 1990 e l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 261 del 15 settembre 1990.

11. È abrogato l'articolo 8, comma 34, della legge n. 67 dell'11 marzo 1988.

12. È abrogato l'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2 marzo 1989 (legge n. 154).

13. È abrogato l'articolo 101, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 26 marzo 1978.

14. È abrogato l'articolo 14, comma 5, della legge n. 64 del 1° marzo 1986.

15. È abrogato l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 26 gennaio 1987.

16. È abrogato l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 474 del 20 novembre 1987.

17. È abrogato l'articolo 65 del regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923.

18. Sono abrogati l'articolo 8 del regio decreto n. 1706 del 26 agosto 1937 e l'articolo 5, comma 4, lettera n), della legge n. 388 del 24 luglio 1978.

19. È abrogato l'articolo 1 della legge n. 38 del 27 febbraio 1978.

20. È abrogato l'articolo 5, comma 34, della legge n. 53 dell'8 marzo 1983.

21. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge n. 146 del 24 aprile 1980.

22. È abrogato l'articolo 7 della legge n. 121 del 25 marzo 1985.

23. È abrogato l'articolo 1, comma 6, della legge n. 440 dell'8 agosto 1985.

24. È abrogato l'articolo 8, comma 2, della legge n. 752 dell'8 novembre 1986.

3. 2.

Asquini, Pioli, Flego.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

1. Sono abrogati l'articolo 5-bis del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, e gli articoli 70, comma 5, e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1990, n. 76.

3. 10. Arrighini, Peraboni, Matteja.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'importo è dovuto per la sola parte eccedente la tassa sulle società.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

1. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917: 65, comma 2, lettere a), b), c), c-bis), comma 3; 111, comma 3; 10, comma 1, lettere h), i), n), l); 33, comma 3; 65, comma 1; 103, comma 3.

2. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601: 1; 2; 21; 33, commi 1 e 2; 40, comma 6; 6, comma 1; 34-bis.

3. Sono abrogati i seguenti articoli della legge 12 novembre 1965, n. 1213: 9, comma 3; 13, commi 6 e 7; 16, comma 5.

4. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 3, comma 4; 4, comma 4; 74, comma 5.

5. Sono abrogati i commi 1 e 5 dell'articolo 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

6. È abrogato l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1985, n. 163, l'articolo 3, comma 1, della legge n. 381 dell'11 dicembre 1990.

7. Sono abrogati l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 57 del 1° gennaio 1982 e l'articolo 75, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 30 marzo 1990.

8. È abrogato l'articolo 70, comma 5, del testo unico n. 76 del 30 marzo 1990.

9. È abrogato l'articolo 10-bis, allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972.

10. È abrogato l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 120 del 22 maggio 1990, nonché l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 192 del 21 luglio 1990 e l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 261 del 15 settembre 1990.

11. È abrogato l'articolo 8, comma 34, della legge n. 67 dell'11 marzo 1988.

12. È abrogato l'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2 marzo 1989 (legge n. 154).

13. È abrogato l'articolo 101, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 26 marzo 1978.

14. È abrogato l'articolo 14, comma 5, della legge n. 64 del 1° marzo 1986.

15. È abrogato l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 26 gennaio 1987.

16. È abrogato l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 474 del 20 novembre 1987.

17. È abrogato l'articolo 65 del regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923.

18. Sono abrogati l'articolo 8 del regio decreto n. 1706 del 26 agosto 1937 e l'articolo 5, comma 4, lettera n), della legge n. 388 del 24 luglio 1978.

19. È abrogato l'articolo 1 della legge n. 38 del 27 febbraio 1978.

20. È abrogato l'articolo 5, comma 34, della legge n. 53 dell'8 marzo 1983.

21. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge n. 146 del 24 aprile 1980.

22. È abrogato l'articolo 7 della legge n. 121 del 25 marzo 1985.

23. È abrogato l'articolo 1, comma 6, della legge n. 440 dell'8 agosto 1985.

24. È abrogato l'articolo 8, comma 2, della legge n. 752 dell'8 novembre 1986.

3. 3.

Asquini, Pioli, Flego.

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: l'importo di lire centomila con le seguenti: l'importo della relativa tassa sulle società.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

1. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 65, comma 2, lettere a), b), c), c-bis), comma 3; 111, comma 3; 10, comma 1, lettere h), i), n), t); 33, comma 3; 65, comma 1; 103, comma 3.

2. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601: 1; 2; 21; 33, commi 1 e 2; 40, comma 6; 6, comma 1; 34-bis.

3. Sono abrogati i seguenti articoli della legge 12 novembre 1965, n. 1213: 9, comma 3; 13, commi 6 e 7; 16, comma 5.

4. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633: 3, comma 4; 4, comma 4; 74, comma 5.

5. Sono abrogati i commi 1 e 5 dell'articolo 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

6. È abrogato l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1985, n. 163, l'articolo 3, comma 1, della legge n. 381 dell'11 dicembre 1990.

7. Sono abrogati l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 57 del 1° gennaio 1982 e l'articolo 75, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 30 marzo 1990.

8. È abrogato l'articolo 70, comma 5, del testo unico n. 76 del 30 marzo 1990.

9. È abrogato l'articolo 10-bis, allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972.

10. È abrogato l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 120 del 22 maggio 1990, nonché l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 192 del 21 luglio 1990 e l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 261 del 15 settembre 1990.

11. È abrogato l'articolo 8, comma 34, della legge n. 67 dell'11 marzo 1988.

12. È abrogato l'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2 marzo 1989 (legge n. 154).

13. È abrogato l'articolo 101, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 26 marzo 1978.

14. È abrogato l'articolo 14, comma 5, della legge n. 64 del 1° marzo 1986.

15. È abrogato l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 26 gennaio 1987.

16. È abrogato l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 474 del 20 novembre 1987.

17. È abrogato l'articolo 65 del regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923.

18. Sono abrogati l'articolo 8 del regio decreto n. 1706 del 26 agosto 1937 e l'articolo 5, comma 4, lettera n), della legge n. 388 del 24 luglio 1978.

19. È abrogato l'articolo 1 della legge n. 38 del 27 febbraio 1978.

20. È abrogato l'articolo 5, comma 34, della legge n. 53 dell'8 marzo 1983.

21. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge n. 146 del 24 aprile 1980.

22. È abrogato l'articolo 7 della legge n. 121 del 25 marzo 1985.

23. È abrogato l'articolo 1, comma 6, della legge n. 440 dell'8 agosto 1985.

24. È abrogato l'articolo 8, comma 2, della legge n. 752 dell'8 novembre 1986.

3. 4.

Asquini, Pioli, Flego.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: lire centomila con le seguenti: lire cinque milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

1. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 65, comma 2, lettere a), b), c), c-bis), comma 3; 111, comma 3; 10, comma 1, lettere h), i), n), t); 33, comma 3; 65, comma 1; 103, comma 3.

2. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601: 1; 2; 21; 33, commi 1 e 2; 40, comma 6; 6, comma 1; 34-bis.

3. Sono abrogati i seguenti articoli della legge 12 novembre 1965, n. 1213: 9, comma 3; 13, commi 6 e 7; 16, comma 5.

4. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 3, comma 4; 4, comma 4; 74, comma 5.

5. Sono abrogati i commi 1 e 5 dell'articolo 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

6. È abrogato l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1985, n. 163, l'articolo 3, comma 1, della legge n. 381 dell'11 dicembre 1990.

7. Sono abrogati l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 57 del 1° gennaio 1982 e l'articolo 75, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 30 marzo 1990.

8. È abrogato l'articolo 70, comma 5, del testo unico n. 76 del 30 marzo 1990.

9. È abrogato l'articolo 10-bis, allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972.

10. È abrogato l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 120 del 22 maggio 1990, nonché l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 192 del 21 luglio 1990 e l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 261 del 15 settembre 1990.

11. È abrogato l'articolo 8, comma 34, della legge n. 67 dell'11 marzo 1988.

12. È abrogato l'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2 marzo 1989 (legge n. 154).

13. È abrogato l'articolo 101, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 26 marzo 1978.

14. È abrogato l'articolo 14, comma 5, della legge n. 64 del 1° marzo 1986.

15. È abrogato l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 26 gennaio 1987.

16. È abrogato l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 474 del 20 novembre 1987.

17. È abrogato l'articolo 65 del regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923.

18. Sono abrogati l'articolo 8 del regio decreto n. 1706 del 26 agosto 1937 e l'articolo 5, comma 4, lettera n), della legge n. 388 del 24 luglio 1978.

19. È abrogato l'articolo 1 della legge n. 38 del 27 febbraio 1978.

20. È abrogato l'articolo 5, comma 34, della legge n. 53 dell'8 marzo 1983.

21. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge n. 146 del 24 aprile 1980.

22. È abrogato l'articolo 7 della legge n. 121 del 25 marzo 1985.

23. È abrogato l'articolo 1, comma 6, della legge n. 440 dell'8 agosto 1985.

24. È abrogato l'articolo 8, comma 2, della legge n. 752 dell'8 novembre 1986.

3. 5.

Asquini, Pioli, Flego.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: lire centomila con le seguenti: lire duemilioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

1. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 65, comma 2, lettere a), b), c), c-bis), comma 3; 111, comma 3; 10, comma 1, lettere h), i), n), t); 33, comma 3; 65, comma 1; 103, comma 3.

2. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601: 1; 2; 21; 33, commi 1 e 2; 40, comma 6; 6, comma 1; 34-bis.

3. Sono abrogati i seguenti articoli della legge 12 novembre 1965, n. 1213: 9, comma 3; 13, commi 6 e 7; 16, comma 5.

4. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 3, comma 4; 4, comma 4; 74, comma 5.

5. Sono abrogati i commi 1 e 5 dell'articolo 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

6. È abrogato l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1985, n. 163, l'articolo 3, comma 1, della legge n. 381 dell'11 dicembre 1990.

7. Sono abrogati l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 57 del 1° gennaio 1982 e l'articolo 75, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 30 marzo 1990.

8. È abrogato l'articolo 70, comma 5, del testo unico n. 76 del 30 marzo 1990.

9. È abrogato l'articolo 10-bis, allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972.

10. È abrogato l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 120 del 22 maggio 1990, nonché l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 192 del 21 luglio 1990 e l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 261 del 15 settembre 1990.

11. È abrogato l'articolo 8, comma 34, della legge n. 67 dell'11 marzo 1988.

12. È abrogato l'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2 marzo 1989 (legge n. 154).

13. È abrogato l'articolo 101, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 26 marzo 1978.

14. È abrogato l'articolo 14, comma 5, della legge n. 64 del 1° marzo 1986.

15. È abrogato l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 26 gennaio 1987.

16. È abrogato l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 474 del 20 novembre 1987.

17. È abrogato l'articolo 65 del regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923.

18. Sono abrogati l'articolo 8 del regio decreto n. 1706 del 26 agosto 1937 e l'articolo 5, comma 4, lettera n), della legge n. 388 del 24 luglio 1978.

19. È abrogato l'articolo 1 della legge n. 38 del 27 febbraio 1978.

20. È abrogato l'articolo 5, comma 34, della legge n. 53 dell'8 marzo 1983.

21. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge n. 146 del 24 aprile 1980.

22. È abrogato l'articolo 7 della legge n. 121 del 25 marzo 1985.

23. È abrogato l'articolo 1, comma 6, della legge n. 440 dell'8 agosto 1985.

24. È abrogato l'articolo 8, comma 2, della legge n. 752 dell'8 novembre 1986.

3. 6.

Asquini, Pioli, Flego.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: lire centomila con le seguenti: lire un milione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

1. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 65, comma 2, lettere a), b), c), c-bis), comma 3; 111, comma 3; 10, comma 1, lettere h), i), n), t); 33, comma 3; 65, comma 1; 103, comma 3.

2. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601: 1; 2; 21; 33,

commi 1 e 2; 40, comma 6; 6, comma 1; 34-bis.

3. Sono abrogati i seguenti articoli della legge 12 novembre 1965, n. 1213: 9, comma 3; 13, commi 6 e 7; 16, comma 5.

4. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 3, comma 4; 4, comma 4; 74, comma 5.

5. Sono abrogati i commi 1 e 5 dell'articolo 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

6. È abrogato l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1985, n. 163, l'articolo 3, comma 1, della legge n. 381 dell'11 dicembre 1990.

7. Sono abrogati l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 57 del 1° gennaio 1982 e l'articolo 75, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 30 marzo 1990.

8. È abrogato l'articolo 70, comma 5, del testo unico n. 76 del 30 marzo 1990.

9. È abrogato l'articolo 10-bis, allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972.

10. È abrogato l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 120 del 22 maggio 1990, nonché l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 192 del 21 luglio 1990 e l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 261 del 15 settembre 1990.

11. È abrogato l'articolo 8, comma 34, della legge n. 67 dell'11 marzo 1988.

12. È abrogato l'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2 marzo 1989 (legge n. 154).

13. È abrogato l'articolo 101, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 26 marzo 1978.

14. È abrogato l'articolo 14, comma 5, della legge n. 64 del 1° marzo 1986.

15. È abrogato l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 26 gennaio 1987.

16. È abrogato l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 474 del 20 novembre 1987.

17. È abrogato l'articolo 65 del regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923.

18. Sono abrogati l'articolo 8 del regio decreto n. 1706 del 26 agosto 1937 e l'articolo 5, comma 4, lettera n), della legge n. 388 del 24 luglio 1978.

19. È abrogato l'articolo 1 della legge n. 38 del 27 febbraio 1978.

20. È abrogato l'articolo 5, comma 34, della legge n. 53 dell'8 marzo 1983.

21. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge n. 146 del 24 aprile 1980.

22. È abrogato l'articolo 7 della legge n. 121 del 25 marzo 1985.

23. È abrogato l'articolo 1, comma 6, della legge n. 440 dell'8 agosto 1985.

24. È abrogato l'articolo 8, comma 2, della legge n. 752 dell'8 novembre 1986.

3. 7.

Asquini, Pioli, Flego.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: lire centomila con le seguenti: lire cinquecentomila.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

1. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 65, comma 2, lettere a), b), c), c-bis), comma 3; 111, comma 3; 10, comma 1, lettere h), i), n), t); 33, comma 3; 65, comma 1; 103, comma 3.

2. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601: 1; 2; 21; 33, commi 1 e 2; 40, comma 6; 6, comma 1; 34-bis.

3. Sono abrogati i seguenti articoli della legge 12 novembre 1965, n. 1213: 9, comma 3; 13, commi 6 e 7; 16, comma 5.

4. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 3, comma 4; 4, comma 4; 74, comma 5.

5. Sono abrogati i commi 1 e 5 dell'articolo 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

6. È abrogato l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1985, n. 163, l'articolo 3, comma 1, della legge n. 381 dell'11 dicembre 1990.

7. Sono abrogati l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 57 del 1° gennaio 1982 e l'articolo 75, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 30 marzo 1990.

8. È abrogato l'articolo 70, comma 5, del testo unico n. 76 del 30 marzo 1990.

9. È abrogato l'articolo 10-bis, allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972.

10. È abrogato l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 120 del 22 maggio 1990, nonché l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 192 del 21 luglio 1990 e l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 261 del 15 settembre 1990.

11. È abrogato l'articolo 8, comma 34, della legge n. 67 dell'11 marzo 1988.

12. È abrogato l'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2 marzo 1989 (legge n. 154).

13. È abrogato l'articolo 101, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 26 marzo 1978.

14. È abrogato l'articolo 14, comma 5, della legge n. 64 del 1° marzo 1986.

15. È abrogato l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 26 gennaio 1987.

16. È abrogato l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 474 del 20 novembre 1987.

17. È abrogato l'articolo 65 del regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923.

18. Sono abrogati l'articolo 8 del regio decreto n. 1706 del 26 agosto 1937 e l'articolo 5, comma 4, lettera n), della legge n. 388 del 24 luglio 1978.

19. È abrogato l'articolo 1 della legge n. 38 del 27 febbraio 1978.

20. È abrogato l'articolo 5, comma 34, della legge n. 53 dell'8 marzo 1983.

21. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge n. 146 del 24 aprile 1980.

22. È abrogato l'articolo 7 della legge n. 121 del 25 marzo 1985.

23. È abrogato l'articolo 1, comma 6, della legge n. 440 dell'8 agosto 1985.

24. È abrogato l'articolo 8, comma 2, della legge n. 752 dell'8 novembre 1986.

3. 8.

Asquini, Pioli, Flego.

Al comma 3 sopprimere la lettera b).

3. 9.

Renato Albertini, Bergonzi.

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:

b-bis) se l'azienda ha investito almeno il 25 per cento dell'utile netto in ricerca e/o innovazione tecnologica.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

1. È abrogato l'articolo 17 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e la tabella B, lettere a), f), p) e h), allegata al regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739.

3. 11.

Matteja.

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:

b-bis) se l'azienda ha un utile netto inferiore a 50.000.000 di lire.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

1. Sono abrogati gli articoli 16, 28, 32, 48, 65 e 97 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. 12.

Matteja.

Al comma 3 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) se l'impresa ha un utile netto inferiore a 35.000.000 di lire.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

1. Sono abrogati gli articoli 16, 28, 32, 48 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. 13.

Matteja.

Al comma 3 dopo la lettera b) aggiungere, la seguente:

b-bis) se l'impresa ha un utile inferiore a 22.000.000 di lire.

Consequentemente, dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

1. Sono abrogati gli articoli 16, 28, 32, 48, 65 e 97 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. 14. Matteja.

ART. 4.

Al comma 1 sostituire le parole: periodo di imposta in corso alla data della sua entrata in vigore *con le seguenti:* periodo di imposta del 1993.

Consequentemente, dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

1. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 65, comma 2, lettere a), b), c), c-bis), comma 3; 111, comma 3; 10, comma 1, lettere h), i), n), t); 33, comma 3; 65, comma 1; 103, comma 3.

2. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601: 1; 2; 21; 33, commi 1 e 2; 40, comma 6; 6, comma 1; 34-bis.

3. Sono abrogati i seguenti articoli della legge 12 novembre 1965, n. 1213: 9, comma 3; 13, commi 6 e 7; 16, comma 5.

4. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 3, comma 4; 4, comma 4; 74, comma 5.

5. Sono abrogati i commi 1 e 5 dell'articolo 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

6. È abrogato l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1985, n. 163, l'articolo 3, comma 1, della legge n. 381 dell'11 dicembre 1990.

7. Sono abrogati l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 57 del 1° gennaio 1982 e l'articolo 75, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 30 marzo 1990.

8. È abrogato l'articolo 70, comma 5, del testo unico n. 76 del 30 marzo 1990.

9. È abrogato l'articolo 10-bis, allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972.

10. È abrogato l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 120 del 22 maggio 1990, nonché l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 192 del 21 luglio 1990 e l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 261 del 15 settembre 1990.

11. È abrogato l'articolo 8, comma 34, della legge n. 67 dell'11 marzo 1988.

12. È abrogato l'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2 marzo 1989 (legge n. 154).

13. È abrogato l'articolo 101, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 26 marzo 1978.

14. È abrogato l'articolo 14, comma 5, della legge n. 64 del 1° marzo 1986.

15. È abrogato l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 26 gennaio 1987.

16. È abrogato l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 474 del 20 novembre 1987.

17. È abrogato l'articolo 65 del regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923.

18. Sono abrogati l'articolo 8 del regio decreto n. 1706 del 26 agosto 1937 e l'articolo 5, comma 4, lettera n), della legge n. 388 del 24 luglio 1978.

19. È abrogato l'articolo 1 della legge n. 38 del 27 febbraio 1978.

20. È abrogato l'articolo 5, comma 34, della legge n. 53 dell'8 marzo 1983.

21. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge n. 146 del 24 aprile 1980.

22. È abrogato l'articolo 7 della legge n. 121 del 25 marzo 1985.

23. È abrogato l'articolo 1, comma 6, della legge n. 440 dell'8 agosto 1985.

24. È abrogato l'articolo 8, comma 2, della legge n. 752 dell'8 novembre 1986.

4. 1.

Pioli, Flego, Asquini.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

1. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 65, comma 2, lettere a), b), c), c-bis), comma 3; 111, comma 3; 10, comma 1, lettere h), i), n), t); 33, comma 3; 65, comma 1; 103, comma 3.

2. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601: 1; 2; 21; 33, commi 1 e 2; 40, comma 6; 6, comma 1; 34-bis.

3. Sono abrogati i seguenti articoli della legge 12 novembre 1965, n. 1213: 9, comma 3; 13, commi 6 e 7; 16, comma 5.

4. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 3, comma 4; 4, comma 4; 74, comma 5.

5. Sono abrogati i commi 1 e 5 dell'articolo 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

6. È abrogato l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1985, n. 163, l'articolo 3, comma 1, della legge n. 381 dell'11 dicembre 1990.

7. Sono abrogati l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 57 del 1° gennaio 1982 e l'articolo 75, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 30 marzo 1990.

8. È abrogato l'articolo 70, comma 5, del testo unico n. 76 del 30 marzo 1990.

9. È abrogato l'articolo 10-bis, allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972.

10. È abrogato l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 120 del 22 maggio 1990, nonché l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 192 del 21 luglio 1990 e

l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 261 del 15 settembre 1990.

11. È abrogato l'articolo 8, comma 34, della legge n. 67 dell'11 marzo 1988.

12. È abrogato l'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2 marzo 1989 (legge n. 154).

13. È abrogato l'articolo 101, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 26 marzo 1978.

14. È abrogato l'articolo 14, comma 5, della legge n. 64 del 1° marzo 1986.

15. È abrogato l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 26 gennaio 1987.

16. È abrogato l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 474 del 20 novembre 1987.

17. È abrogato l'articolo 65 del regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923.

18. Sono abrogati l'articolo 8 del regio decreto n. 1706 del 26 agosto 1937 e l'articolo 5, comma 4, lettera n), della legge n. 388 del 24 luglio 1978.

19. È abrogato l'articolo 1 della legge n. 38 del 27 febbraio 1978.

20. È abrogato l'articolo 5, comma 34, della legge n. 53 dell'8 marzo 1983.

21. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge n. 146 del 24 aprile 1980.

22. È abrogato l'articolo 7 della legge n. 121 del 25 marzo 1985.

23. È abrogato l'articolo 1, comma 6, della legge n. 440 dell'8 agosto 1985.

24. È abrogato l'articolo 8, comma 2, della legge n. 752 dell'8 novembre 1986.

4. 2.

Pioli, Flego, Asquini.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge A.C. n. 1805, concernente la conversione in legge del decreto-legge n. 394 del 1992, recante disposizioni per l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese,

impegna il Governo

a trovare idonee soluzioni per evitare che vengano assoggettati all'imposta gli aumenti di capitale effettuati nel periodo preso in considerazione. Ciò allo scopo di non scoraggiare, nel triennio, gli investimenti con capitale proprio e di evitare, nel particolare momento, ripercussioni negative sull'occupazione.

(9/1805/1)

Dalla Via.

La Camera,

in occasione della conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, A.C. 1805, recante « Disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese »;

premesso che:

appare significativa e va valutata positivamente l'introduzione di forme di imposizione fiscale riferite al patrimonio netto delle imprese piuttosto che ai redditi;

la positività di tale operazione sarebbe tuttavia annullata dalla constatazione che non di un reale nuovo orientamento si tratti, quanto piuttosto di un meccanismo diretto semplicemente ad aumentare il volume delle entrate in una situazione di emergenza economica e finanziaria;

impegna il Governo:

a proseguire sulla strada introdotta dal provvedimento in esame spostando gradualmente il peso dell'imposizione fiscale sui beni e sui consumi piuttosto che sui redditi;

ad approntare meccanismi che garantiscano un'equa distribuzione fra le imprese dell'imposizione sui patrimoni

stabilendo tra queste una gradualità riferita alla consistenza del patrimonio netto.

(9/1805/2)

De Benetti, Rutelli, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, Giuliani, Leccese, Mattioli, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Scaglia, Turrone.

La Camera,

visto che l'imposta sul patrimonio netto delle imprese comporta un prelievo considerevole, indipendentemente dai risultati economici delle stesse, influenzando negativamente i risultati di bilancio dell'anno in corso, e che essa cade in una fase di marcata recessione;

constatato che, dal punto di vista del gettito tributario, non esistono controindicazioni per un diverso criterio di contabilizzazione;

impegna il Governo:

ad emanare norme interpretative o a provvedere legislativamente se ciò fosse necessario, onde consentire alle imprese di:

1) contabilizzare l'imposta anche nell'esercizio in cui ne viene effettuato il pagamento;

2) estendere il sistema di imputazione dell'imposta alle riserve preesistenti anche per i due anni successivi al primo anno di applicazione del tributo.

(9/1805/3)

Pinza, Manfredi.

La Camera,

premesso che la tassa partita IVA appare come una superata (e illegittima) forma di tassa patrimoniale sulle imprese, quale prevista dall'A.C. 1805,

impegna il Governo

a concorrere con proprie iniziative ad eliminare la ripetizione annuale del pagamento di tale tassa e a ridurre al mero costo sostenuto dagli uffici IVA, o almeno a quello degli altri atti, la tassa di iscrizione iniziale.

(9/1805/4) Arrighini, Asquini, Pioli.

La Camera,

premesso che la tassa concessione governativa, già più volte discussa perché

incompatibile con le normative comunitarie, è unica nel suo genere in Europa, e appare come una superata (e illegittima) forma di tassa patrimoniale sulle imprese, quale prevista dall'A.C. 1805,

impegna il Governo

a concorrere con proprie iniziative ad eliminare la ripetizione annuale del pagamento di tale tassa e a ridurre al mero costo sostenuto dai tribunali commerciali, o almeno a quello degli altri atti, la tassa di iscrizione iniziale.

(9/1805/5) Asquini, Arrighini, Pioli.

DISEGNO DI LEGGE: S. 604. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO, FATTA A BOON IL 18 OTTOBRE 1989 (APPROVATO DAL SENATO) (1891)

— — — — —

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, AL
QUALE NON SONO STATI PRESENTATI
EMENDAMENTI

ARTICOLO 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Bonn il 18 ottobre 1989.

ARTICOLO 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 della Convenzione stessa.

ARTICOLO 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 20 novembre 1992.**

Abbruzzese, Agrusti, Artioli, Astori, Ballocchi, Bonino, Borsano, Cafarelli, Casilli, Caldoro, Raffaele Costa, d'Aquino, de Luca, Ebner, Facchiano, Farassino, Fraggassi, Lattanzio, Mancini, Mastrantuono Mazzuconi, Melillo, Pioli, Ruberti, Sacconi, Thaler Ausserhofer, Tremaglia, Widmann, Zavettieri.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 19 novembre 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

PAPPALARDO: « Norme di comportamento politico e diritti sindacali nelle Forze Armate » (1910);

CAVERI: « Attribuzione del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi ufficiali di complemento dei corsi interrotti l'8 settembre 1943 » (1911);

D'AMATO: « Integrazione della tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in materia di imposta sul valore aggiunto per prestazioni di trasporto di persone eseguite con vettore aereo » (1912);

CURCI ed altri: « Disciplina delle attività di raccolta, lavorazione e vendita delle piante officinali e norme in materia di erboristeria » (1914);

FERRI: « Delega al Governo per l'emanazione dell'ordinamento giudiziario » (1915);

ANIASI ed altri: « Norme per il trasferimento del personale insegnante addetto alle attività integrative dalle amministrazioni comunali ai ruoli degli insegnanti delle scuole statali » (1916);

STERPA: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Varese » (1917);

PIER FERDINANDO CASINI ed altri: « Norme per la prevenzione degli infortuni nell'esercizio dello sci » (1918);

CALDEROLI ed altri: « Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, recante istituzione della professione sanitaria di odontoiatra, norme in materia previdenziale relative alla medesima professione, nonché sanzioni per l'esercizio abusivo della professione » (1919);

PAPPALARDO ed altri: « Norme sul servizio nazionale della difesa e della sicurezza » (1920);

PATUELLI: « Istituzione di un punto franco nel porto di Ravenna » (1921);

FERRI: « Modifiche alla legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza » (1922);

PARLATO ed altri: « Norme per favorire l'azionariato degli utenti di servizi e forniture erogati da enti, aziende e società pubbliche » (1923);

PAISSAN e NUCCIO: « Norme per l'elezione del consiglio di amministrazione della RAI » (1924);

BINETTI ed altri: « Modifica alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme in favore delle vittime della crimi-

nalità organizzata, per l'estensione agli amministratori locali dei benefici ivi previsti » (1925).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di deputati
a proposte di legge.**

La proposta di legge MODIGLIANI e RAVAGLIA: « Modifiche all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di adempimenti dei sostituti di imposta » (1465) (*annunziata nella seduta del 6 agosto 1992*) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Tealdi.

La proposta di legge ARMELLIN ed altri: « Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche e di riabilitazione » (464) (*annunziata nella seduta del 30 aprile 1992*) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Abbate e Alterio.

La proposta di legge ARMELLIN ed altri: « Nuove norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive » (1767) (*annunziata nella seduta del 22 ottobre 1992*) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Abbate e Alterio.

Annunzio dell'archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione disposta dal collegio costituito presso il tribunale dell'Aquila.

Con lettera in data 18 novembre 1992, il procuratore della Repubblica presso il tribunale dell'Aquila ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 14 novembre 1992, l'archiviazione parziale degli atti relativi al procedimento penale n. 685/92 R.G.N.R. nei confronti del deputato Remo Gaspari, nella sua qualità

di ministro per il coordinamento della protezione civile, e del signor Silvano Colafigli.

Sostituzione di un deputato componente la Commissione parlamentare per il parere al Governo sui testi unici concernenti la riforma tributaria.

Il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il parere al Governo sui testi unici concernenti la riforma tributaria il deputato Piro in sostituzione del deputato Romita.

Integrazione dell'elenco dei sostituti del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa.

Il Presidente della Camera ha designato, ad integrazione dell'elenco previsto dall'articolo 3, comma 4, del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa il deputato Stefano Caldoro, in sostituzione del deputato Domenico Romano, dimissionario.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla II Commissione (Giustizia):

SANTONASTASO ed altri: « Modifica all'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio » (1678) (*Parere della I Commissione*);

alla VIII Commissione (Ambiente):

ENRICO TESTA ed altri: « Limitazioni territoriali per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani » (1653) (*Parere della I, della II e della V Commissione*);

DEL BUE: « Norme per il riutilizzo e il recupero delle materie prime secondarie » (1732) (*Parere della I, della II, della III, della X e della XII Commissione*);

alla XI Commissione (Lavoro):

FERRARINI ed altri: « Inquadramento nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri del personale comandato ed in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo » (1644) (*Parere della I, della III e della V Commissione*);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

MONTECCHI ed altri: « Norme per lo sviluppo e l'incentivazione dell'agricoltura biologica » (1606) (*Parere della I, della II, della V, della X, della XII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*).

Assegnazione di una proposta d'inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è deferita alla III Commissione permanente (Esteri), in sede referente:

PATUELLI: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla regolarità della erogazione e della gestione dei fondi per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo » (doc. XXII, n. 29) (*Parere della I, della II, della IV e della V Commissione*).

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro della difesa ha inviato, ai termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina

del generale C.A. (ris) Alvaro Rubeo a vicepresidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

Tale richiesta, a termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla IV Commissione permanente (Difesa).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 19 novembre 1992, copia della sentenza n. 461 del 5 novembre 1992 (doc. VII, n. 152) con la quale ha dichiarato:

1) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 175 (« Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie »);

2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, sollevata dalla regione Lombardia;

3) estinto il processo, relativamente al ricorso presentato dalla provincia autonoma di Trento, per rinuncia.

Con lettera in data 19 novembre 1992, copia della sentenza 5 novembre 1992, n. 462 (doc. VII, n. 153), con la quale ha dichiarato:

1) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211 (Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa), nella parte in cui non prevede che il potere sostitutivo del ministro per i problemi delle aree urbane sia esercitato, in caso di inerzia delle regioni o delle province autonome, previa richiesta alle

stesse di pronunciarsi positivamente o negativamente, entro un congruo termine, in ordine alla proposta di individuazione dei comuni interessati agli interventi previsti dalla legge stessa;

2) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, primo comma, 4, 5, 7, 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sollevate dalla provincia autonoma di Trento in riferimento all'articolo 8, numeri 5, 17 e 18, all'articolo 16 e al titolo VI dello statuto speciale (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) e alle relative norme di attuazione ed in relazione all'articolo 128 della Costituzione ed agli articoli 1, terzo comma, e 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dalla regione Lombardia in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione nonché all'articolo 128 della Costituzione ed agli articoli 1, terzo comma, e 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Con lettera in data 19 novembre 1992 copia della sentenza 5 novembre 1992, n. 463 (doc. VII, n. 154) con la quale ha dichiarato;

l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione, dell'articolo 9, n. 8, della legge della regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (« Norme per l'applicazione nella regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere »), nella parte in cui non dispone l'ineleggibilità dei dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione e dei coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale.

La Corte costituzionale ha altresì depositato in cancelleria copia delle seguenti sentenze;

n. 464 del 5 novembre 1992 (doc. VII, n. 155), con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 708 del codice penale, in riferimento agli articoli 25, secondo comma, 42 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Brescia;

n. 465 del 5 novembre 1992 (doc. VII, n. 156), con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1510, secondo comma, del codice civile, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, sollevata dal pretore di Torino con ordinanza emessa l'11 marzo 1992;

n. 466 del 5 novembre 1992 (doc. VII, n. 157), con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 6, della legge della regione Lazio 5 maggio 1990, n. 41 (« Approvazione della disciplina contenuta nell'accordo per il triennio 1988-90 riguardante il personale dipendente dalle regioni a statuto ordinario, dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi nonché dai consorzi e dai nuclei per le aree di sviluppo industriale »), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal TAR del Lazio, terza sezione;

n. 467 del 5 novembre 1992 (doc. VII, n. 158), con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche), in riferimento agli articoli 3, 8 e 53 della Costituzione, sollevata dal tribunale di

Torino con ordinanza emessa il 12 giugno 1991;

n. 468 del 5 novembre 1992 (doc. VII, n. 159), con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 75 e 300 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dal tribunale di Padova con ordinanza emessa il 18 dicembre 1991.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla I Commissione (doc. VII, nn. 154 e 157);

alla II Commissione (doc. VII, nn. 155, 156 e 159);

alla VI Commissione (doc. VII, n. 158);

alla XII Commissione (doc. VII, n. 152);

alla VIII e alla IX Commissione (doc. VII, n. 153);

nonché, tutte, *alla I Commissione permanente*.

Annunzio di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 19 novembre 1992, pagina 1805, sono soppresse dall'ottava alla undicesima riga.

